

Fermo Pesca 2019 – Istruzioni generali

Riconoscimento di una indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima – fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio – Legge 30 dicembre 2018, 145 art. 1 comma 673 e comma 674, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

il Decreto n. 1 del 22 gennaio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalità relative al pagamento del fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. Il suddetto decreto è in corso di registrazione presso gli Organi competenti. Si forniscono, di seguito, informazioni utili alla compilazione delle istanze:

A) Soggetti destinatari dell'indennità

- 1) In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l'anno 2019, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, nei limiti delle risorse disponibili.
- 2) L'indennità di cui sopra non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
- 3) In caso di soci proprietari dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa una società di persone o di capitali.
- 4) L'indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.
- 5) L'indennità è concedibile esclusivamente ai marittimi imbarcati su unità da pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca; gli Uffici Marittimi verificheranno l'effettivo arresto delle attività di pesca con ogni strumento utile, anche in analogia con gli strumenti di controllo già previsti per le verifiche di competenza, nell'ambito dell'erogazione dei Fondi FEAMP.
- 6) Con riferimento all'articolo 2 comma 3 lett. a) del Decreto Interministeriale n. 1 del 22/01/2020, si specifica che l'indennità verrà riconosciuta per il periodo continuativo dell'arresto temporaneo obbligatorio e per le sole misure tecniche effettuate successivamente a detto arresto.

7) Con riferimento all'articolo 4 comma 3 lett. b) del Decreto Interministeriale n. 1 del 22/01/2020 si specifica che la consegna dei documenti di bordo è da considerarsi solo per "l'arresto temporaneo obbligatorio" di cui al D.M. MIPAAFT n. 173 del 30/04/2019 e successive modifiche e integrazioni.

8)

B) Modalità di accesso all'indennità

Le imprese di cui al precedente punto A), per ogni unità di pesca interessata, devono presentare l'istanza, **entro il 29 febbraio 2020**, tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline".

Il manuale utente di "CIGSonline" e le istruzioni specifiche per il settore pesca sono disponibili sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, percorso: Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline.

L'istanza deve essere redatta sulla base di quanto previsto nel citato sistema telematico CIGSonline.

Le imprese devono compilare in maniera esaustiva sia il modulo denominato "**Scheda9.odt**", prelevabile all'interno del sistema CIGSonline, sia il file denominato "**FPO2019.ods**", prelevabile nel sito internet del Ministero del lavoro e P.S., percorso: Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline. In entrambi i moduli dovranno essere riportate le informazioni in essi richieste. Il nome dell'impresa indicato nel modulo istanza deve essere lo stesso indicato nella "Scheda9.odt" e nel File "FPO2019.ods". I periodi di fermo pesca, obbligatori e non obbligatori, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in una unica Scheda9.odt, onde evitare duplicazioni di istanze.

Le imprese che fanno parte di cooperative o consorzi sono tenute a presentare l'istanza a proprio nome per ogni unità di pesca interessata, pertanto la ditta che presenta l'istanza deve coincidere con la ditta indicata nella "**Scheda9.odt**". Nell'eventualità che vi sia un rapporto di lavoro subordinato tra i titolari delle singole imprese con le cooperative o consorzi di cui sopra, le imprese devono dichiarare l'esistenza di tale rapporto di lavoro per mezzo di apposita autocertificazione, al fine del riconoscimento dell'indennità di fermo pesca.

Il modulo "Scheda9.odt", per ogni unità di pesca, munito della marca da bollo debitamente annullata, dopo la compilazione, deve essere vistato e timbrato in ogni foglio dalla competente Autorità Marittima e scansionato in formato pdf (Scheda9.pdf).

Il file denominato "FPO2019", dopo la compilazione, deve essere rinominato, senza modificarne l'impaginazione aggiungendo al nome esistente il codice istanza rilasciato dal sistema CIGSonline al momento dell'inserimento dei dati (es: nel caso di codice istanza n. 456789, il file deve essere rinominato "FPO2019_456789.ods"). Il codice istanza dovrà essere riportato anche nella colonna dedicata del file FPO2019.

Alla domanda devono essere allegati, in formato digitale, i seguenti documenti:

1. Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
2. Eventuale autocertificazione, da parte di ogni singolo socio proprietario dell'imbarcazione, avente ad oggetto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in caso di soci proprietari che risultino anche imbarcati;
3. Modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l'indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell'Istituto di credito a conferma del codice IBAN;
4. "Scheda9.odt" di dichiarazione di avvenuto fermo dell'unità di pesca, completa di attestazione dell'Autorità Marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea.

Si ricorda che sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del Decreto n. 1 del 22 gennaio 2020 e le istanze presentate dopo il 29 febbraio 2020.

C) Istruttoria, quantificazione e liquidazione delle istanze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - svolge una propria istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, elabora gli elenchi degli aventi diritto, raggruppando separatamente gli uffici marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione Marittima e quantifica l'ammontare per ciascun marittimo. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili, le relative indennità saranno ridotte, proporzionalmente per ogni singolo lavoratore, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

E) Natura giuridica dell'indennità

L'indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.

Si invitano gli utenti a monitorare la casella e-mail fornita in sede di inoltro dell'istanza sulla quale verranno notificate eventuali comunicazioni.